Nella procedura n. 9 / 2017

Sovrindebitamento: Falcone+ Caratelli

OCC: dr G.Imberti



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Il giudice delegato

Visto il piano del consumatore presentato da Falcone Santino e Caratelli Silvana coniugi in regime di comunione dei beni

Vista la documentazione allegata, coerente con le prescrizioni normative;

vista la attestazione dell'Occ dott. Giovanni Imberti

Rilevato che i ricorrenti hanno chiesto espressamente che l'ufficio disponga ex art 12 bis comma 2 L.3/2012

Rilevato che risultano invero i seguenti atti di deleghe di pagamento-pignoramento-cessione del quinto.

in capo alla sig.ra Caratelli Silvana:

- 1) Cessione del quinto a favore di UNICREDIT, contratto n. 1029134, del 14/06/2012:Importo: € 11.880,00;Decorrenza dal 01/08/2012;N. 120 rate mensili di € 99,00 al mese
- 2) Cessione del quinto a favore di UNICREDIT, contratto n. 6048503, del 03/07/2013:Importo: € 15.720,00;Decorrenza dal 30/09/2013;N. 120 rate mensili di € 131,00 al mese in capo al sig.Falcone Santino
- 1) Cessione del quinto a favore di SANTANDER CONSUMER BANK Spa, contratto CQS n. 427631, del 04/08/2011:Importo: € 39.600,00; Decorrenza dal 01/11/2011;
- N. 120 rate mensili di € 330,00 al mese
- 2) Delegazione di pagamento a favore di SANTANDER CONSUMER BANK Spa, contratto Delega n. 159722, del 05/08/2010: Importo: € 35.760,00; Decorrenza dal 01/10/2010;
- N. 120 rate mensili di € 298,00 al mese
- 3) Pignoramento presso terzi a favore di BANCA IFIS Spa del 04/04/2017, notificato in data 29/04/2017: Importo pignorato: € 106.389,89. Al momento vengono trattenuti dalla busta paga € 242,00 mensili, non è riportata sull'atto di pignoramento una data di scadenza

Ritenuto che è la ratio stessa della legge sul sovraindebitamento, a rendere possibile l'inglobamento di tali debiti nel piano: invero la normativa sul sovrindebitamento è ispirata alla logica concorsuale al fine



di risolvere la esposizione debitoria di coloro che non sono assoggettati al fallimento/concordato preventivo, secondo una precisa scelta politica posta a base della norma medesima; è infatti un dato oggettivo quello dell'aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo; il legislatore ha quindi perseguito l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere perseguitata dai debiti per tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "seconda chance", secondo una prospettiva largamente diffusa in altri ordinamenti, vale a dire la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; inoltre vi è anche lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

Richiamata la giurisprudenza di merito di altri Tribunali: es ." In quest'ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcune applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'eadem ratio. D'altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all'art. 7 dice: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori..." mentre all'art. 8 afferma: "La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfzione dei crediti...."; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione"- Tribunale Torino 8.6.16

Ritenuto che può quindi essere disposta la sospensione come chiesto fino al momento in cui il provvedimento di omologa diverrà definitivo

V° art 12 bis 1.3/2012

P.Q.M.

Fissa udienza avanti a sé per il 20.1.2018 h 10.00

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012;

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi



titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili; in particolare dispone la sospensione, fino al momento in cui il provvedimento di omologa diverrà definitivo,

quanto a Caratelli Silvana:

1) Cessione del quinto a favore di UNICREDIT, contratto n. 1029134, del 14/06/2012:Importo: € 11.880,00;Decorrenza dal 01/08/2012;N. 120 rate mensili di € 99,00 al mese

2) Cessione del quinto a favore di UNICREDIT, contratto n. 6048503, del 03/07/2013:Importo: € 15.720,00;Decorrenza dal 30/09/2013;N. 120 rate mensili di € 131,00 al mese

Quanto a Falcone Santino

1) Cessione del quinto a favore di SANTANDER CONSUMER BANK Spa, contratto CQS n. 427631, del 04/08/2011:Importo: € 39.600,00; Decorrenza dal 01/11/2011;

N. 120 rate mensili di € 330,00 al mese

2) Delegazione di pagamento a favore di SANTANDER CONSUMER BANK Spa, contratto Delega n. 159722, del 05/08/2010: Importo: € 35.760,00; Decorrenza dal 01/10/2010;

N. 120 rate mensili di € 298,00 al mese

3) Pignoramento presso terzi a favore di BANCA IFIS Spa del 04/04/2017, notificato in data 29/04/2017: Importo pignorato: € 106.389,89, trattenute su busta paga € 242,00 mensili

Si comunichi

Cuneo 8.1.18

Il giudice

Dr.ssa Natalia Fiorello



Nella procedura n. 9 / 2017

Sovrindebitamento: Falcone+Caratelli

OCC dr Imberti



TRIBUNALE di CUNEO

Il Giudice

D.ssa Natalia Fiorello

A correzione del decreto 9.1.18 precisa che la data di udienza è anziché "20.1.18 " "20.2.2018 h 10.00"

Invariato il resto

Si comunichi

Cuneo, 11/01/2018

Il Giudice Delegato d.ssa NATALIA FIORELLO

